

Si diventa giudici tributari dopo test, prova scritta e prova orale

Giudice tributario dopo tre livelli: test, prova scritta e prova orale. Gli aspiranti 68 giudici tributari si giocheranno il primo accesso alla nuova magistratura con un concorso a tappe. Prima la prova selettiva, in 75 minuti di tempo dovranno rispondere a quesiti a risposta multipla su diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale. Poi sarà la volta dello scritto e dell'orale. Sono queste le prime indicazioni sul bando concorso per l'arruolamento dei giudici tributari approvate nelle bozze del decreto legge Pnrr approvato ieri dal consiglio dei mi-

nistri. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla de-

terminazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e dunque 204 aspiranti giudici. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

- a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- b) i magistrati ordinari, militari,

amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento.

La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

DECRETO PNRR/ Ok a un pacchetto di misure per accelerare le procedure presso terzi

Pignoramenti di crediti sprint

Stop tempi morti e pagamenti più veloci (c'è subito l'Iban)

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Pignoramento di crediti senza tempi morti e con pagamenti più veloci. È quanto prevede il decreto legge recante ulteriori disposizioni per l'attuazione del Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, 26 febbraio 2024. Nello schema del provvedimento si inseriscono, infatti, misure per accelerare la definizione dei pignoramenti presso terzi, cioè di quei procedimenti nei quali il creditore, per avere il pagamento di quanto dovuto, chiede al giudice l'assegnazione a suo favore delle somme dovute da un terzo al suo debitore. Il terzo, anziché pagare il debitore, pagherà direttamente il creditore. È il caso, ad esempio, in cui il creditore pignora lo stipendio dovuto al dipendente (debitore moroso) dal datore di lavoro (terzo pignorato) oppure pignora il pagamento di una fattura dovuta al debitore da un cliente di quest'ultimo.

In primo luogo, si prevede che, quando il creditore notifica l'ordinanza del giudice di assegnazione (al creditore) delle somme dovute dal terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente

del debitore), il creditore stesso alleggi una dichiarazione contenente anche il suo Iban, così da velocizzare il pagamento. Poi, per sollecitare il creditore a non speculare perdendo tempo, si stabilisce che il creditore perde gli interessi se tergiversa nella notifica dell'ordine giudiziale di assegnazione e la fa dopo 90 giorni: non può essere lento e lucrare dai tempi dilatati per la sua inerzia. Va nella direzione di non avere pendenze inutili la disposizione che prevede la perdita di efficacia del pignoramento di crediti notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo. Allo stesso scopo (liberare il terzo) e contemporaneamente rendere le somme eventualmente bloccate in precedenza di nuovo disponibili al debitore pignorato, si prevede che la cancelleria trasmetta una Pec per comunicare ai terzi pignorati l'ordinanza di estinzione per inattività del creditore. Un terzo correttivo si propone di ricalcolare le somme da bloccare oltre l'ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi). Stando alla versione attuale del codice di procedu-

ra civile (articolo 546), il terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), appena ricevuta la notifica del pignoramento, deve bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà. Il dl rivede le soglie e inserisce per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito: mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro; di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro. L'aumento della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro.

Passando al settore penale, il dl interviene in materia di giustizia riparativa per dare più tempo per fare la ricognizione di servizi esistenti erogati da soggetti pubblici privati, mediante il ricorso ai quali l'imputato può svolgere le attività tali da meritare un beneficio penale: la ricognizione dovrà essere completata entro il 30 giugno 2024.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Portafoglio digitale all'italiana (IT-Wallet)

Portafoglio digitale all'italiana (IT-Wallet): sarà un sistema di identità digitale, utilizzabile per autenticarsi in rete e fruire dei servizi online delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati accreditati. Il sistema è messo in cantiere dal dl Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, che prevede anche una piattaforma delle deleghe digitali per autenticarsi sulle piattaforme delle p.a. e chiarisce che gli enti sanitari possono interconnettersi e condividere dati sanitari pseudonomizzati. Con l'IT-Wallet sarà come avere, in un portafoglio virtuale, tutti i documenti (come la carta di identità, la patente, la tessera sanitaria, ecc.) che ora sono stampati su un supporto (tessera, carta) e, magari, conservati nel portafoglio fisico che si tiene in tasca. Il dl, dunque, istituisce il sistema IT-Wallet e fissa sei mesi di scadenza per avere linee guida con un primo dpcm. Con altro dpcm dovrà essere fissata la data in cui gli interessati potranno aprire il proprio portafoglio digitale, da riempire con tutti i documenti utili per sbrigare le pratiche amministrative in rete. Tra l'altro si prevede che l'emissione del portafoglio sarà gratuita. Nelle more della piena funzionalità del sistema IT-Wallet, chi lo desidererà potrà avere e usare le versioni digitali della tessera sanitaria, della patente di guida e della carta europea della disabilità: così se un ente dovrà verificare questi dati, lo potrà fare collegandosi ad una apposita piattaforma. Il d-l precisa che la tessera sanitaria online sarà equivalente alla tessera plastificata rilasciata dal Mef. E la patente di guida digitale, accompagnata da un documento di identità, potrà essere esibita alla polizia municipale. Sempre con riferimento ai servizi in rete della p.a., che prevedono la preventiva autenticazione, il d-l in commento disciplina le deleghe (utili in particolare a chi non ha dimestichezza con gli strumenti elettronici) per accedere ai servizi stessi. Le deleghe, che non potranno essere più di due, dovranno essere presentate attraverso una piattaforma, la cui gestione è affidata al Poligrafico dello stato. In materia di nuove tecnologie, stavolta per il comparto sanità, il decreto-legge riformula l'articolo 2-sexies del codice della privacy, prevedendo che i dati sanitari pseudonomizzati, possono essere trattati, anche mediante interconnessione, dal ministero della salute, enti pubblici nazionali del settore e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome: la materia attende però un decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante della privacy.



UFFICIO DEL PROCESSO, CONCESSA LA STABILIZZAZIONE

Arriva la possibile stabilizzazione per gli addetti all'Ufficio del processo. I professionisti e gli operatori che erano stati assunti con contratto a tempo determinato per andare a rafforzare lo staff dei giudici, con i fondi Pnrr, potranno rimanere in carica anche dopo il 2026. Anche se la stabilizzazione non sarà automatica, ma dovrà essere poi decisa dal ministero. È quanto previsto dal decreto sul Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri.

Viene, quindi, aggiunto l'articolo 16 bis al dl 80/2021 (primo decreto Pnrr) che, tra le altre cose, aveva regolamentato le assunzioni per l'Upp. Il ministero della giustizia sarà «autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e

risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti». Il ministero avrà la possibilità di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, ma non avrà l'obbligo. «Guardiamo con favore all'introduzione della previsione che apre alla possibilità di stabilizzare gli addetti all'Upp in servizio al 30 giugno 2026», il commento del Comitato nazionale funzionari Aupp. «Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente a garantire la stabilizzazione di tutti i funzionari, posto che le risorse e l'attuale dotazione organica non consentono il totale assorbimento del personale».

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata